

**DDL 1582**

**EMENDAMENTI**

**ARTT. 4 - 11**

**(vol. II)**

**BOZZA NON CORRETTA**

**3 AGOSTO 2014**

**Emendamento**

**Art. 4**

Al comma 1, secondo periodo, le parole "per un periodo pari almeno a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo pari ad almeno quindici giorni".

Sen. Sacconi, Quagliariello, Augello, Torrisi

4.1

AS 1582

**Emendamento**

**ART. 4**

Al comma 1, capoverso "1", secondo periodo, sostituire le parole: « i posti che intendono ricoprire », con le seguenti: « i posti da ricoprire »

De Petris

De Petris

4.2

160

25

AS 1582

Emendamento

Articolo 4

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In via sperimentale in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente a quella richiesta.»*

FUCKSIA

*Fucksia*

*4.3*

*161  
207*

Emendamento

Articolo 4

Al comma 1, capoverso «1.», le parole «per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri» sono sostituite con le seguenti. « per il trasferimento tra e verso le sedi centrali e periferiche di differenti ministeri».

4.4

*[Signature]*  
Sen. Gualdani

~~Luciano Ross.~~  
Luciano Ross.  
Mancuso  
Paganò  
Tordini  
Cassibardi

Motivazione

L'emendamento estende la mobilità dei dipendenti pubblici anche ai trasferimenti dalle sedi periferiche delle amministrazioni verso le amministrazioni centrali e tra sedi periferiche.

*[Signature]* (MARINELLO)  
Mancuso (DALLA TORRE)  
Cassibardi (CONTE)  
Cassibardi (AUGELLO)

*[Signature]* (FORNICO)  
*[Signature]* (S. GIACOMO)  
VICERONTE  
Vicente  
Vicente (MABOLA)  
Cassibardi (CASSIBARDI)  
*[Signature]* (ARDES)  
*[Signature]* (BILARDI)  
*[Signature]* (GENTILE)

AS 1582

Emendamento

ART. 4

Al comma 1, capoverso <sup>1</sup> 1 dopo le parole: « dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, », inserire le seguenti: « sulla base delle richieste degli interessati, »

De Petris

De Petris

4.5

163

16


EMENDAMENO

ART. 4

*Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

BERNINI   
BRUNO   
MANDELLI 

4.6



AS 1582

Emendamento

Art. 4

*Al comma 1, capoverso "1", sostituire il terzo periodo con il seguente: «In via sperimentale in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente a quella richiesta.»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Genu*

*4.7*

*165*  
*18*

AS 1582

Emendamento

Art. 4

*Al comma 1, capoverso "1", ultimo periodo, dopo la parola: «istituisce» aggiungere le seguenti:«, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Gem

4.8

18 166

**Atto Senato n. 1582**

*Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*

**Art. 4**

Al comma 1, capoverso «1.» aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le amministrazioni che, senza adeguata motivazione, non si avvalgono della possibilità prevista dal presente comma per la copertura di posti vacanti, per i quali sia stata presentata domanda di mobilità, non possono procedere alla copertura dei medesimi posti per i successivi 24 mesi."

LANZILLOTTA, ICHINO, MARAN



4.9

EMENDAMENTO

ART. 4

<sup>1' 1'</sup>  
Al comma 1, capoverso ~~comma~~ 2, primo periodo, premettere le parole: "Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 33, 34 e 34-bis".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Ammandelli*



4.10

AS 1582

**Emendamento**

**ART. 4**

Al comma 1, capoverso <sup>1°</sup> 2° sopprimere le parole : « o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, ».

De Petris

*De Petris*

4.11

169  
11

AS 1582

Articolo 4

✓ capoverso "2",

↓ 1  
Al comma 1) primo periodo, sostituire le parole: ", in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti", con le seguenti: "in sedi collocate nel territorio di area vasta corrispondente al territorio provinciale".

Sen. Bisinella

4.12

AS 1582

Articolo 4

✓ capoverso "2",

1 1

Al comma 1) primo periodo, le parole: "cinquanta chilometri", sono sostituite dalle seguenti:  
"cento chilometri".

Sen. Bisinella

4.13

171

AS 1582

Art. 4

Y capoverso " 2 u

↓ 1 Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: "previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e".

Sen. Bisinella

4.14

AS 1582

**Emendamento**

**ART. 4**

Al comma 1, capoverso 2, <sup>1° e 2°</sup> ~~quarto~~ periodo, dopo le parole: « del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », inerire le seguenti: « e a seguito di consultazione con le confederazioni maggiormente rappresentative, »

De Petris

*De Petris*

4.15

AS 1582

**Emendamento**

**ART. 4**

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, dopo le parole: « possono essere fissati criteri, », inserire le seguenti: « nell'ambito della legislazione vigente, »

De Petris

De Petris

4.16

174

EMENDAMENTO  
DDL 1582

Art 4

1 capoverso "2",  
Al comma ~~2~~ ~~ultimo periodo~~, sostituire le parole: "di età inferiore a tre anni", con le seguenti: "di età inferiore ai sei anni"

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

4.17

AS 1582

**Emendamento**

**ART. 4**

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: « inferiore a tre anni, », con le seguenti: « inferiore a sei anni, »

De Petris

*De Petris*

4.18

20 176

AS 1582

Emendamento

ART. 4

Al comma 1, capoverso <sup>11</sup> comma 2.1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Sono fatte salve le diverse discipline settoriali o definite da leggi specifiche. ».

De Petris

De Petri

4.19

AS 1582

Emendamento

ART. 4

Al comma 1, sostituire il capoverso 2.2 con il seguente: « 2.2. E' demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, delle modalità e degli ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art.33 del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi per l'intera giornata. ».

De Petris

De Petris

4.20

178

32

AS 1582

Emendamento

ART. 4

Al comma 1, capoverso <sup>2.3</sup> dopo le parole : « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze », inserire le seguenti: «, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

De Petris



4.21

28 179

AS 1582

Emendamento

Art. 4

*Al comma 1, capoverso 2.3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Am*

4.22

20 180

AS 1582

Emendamento

ART. 4

Al comma 1, capoverso 2.4 sostituire le parole da : « , quanto a 6 milioni di euro per » fino a: « della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », con le seguenti: « con le risorse derivanti dai risparmi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, nonché con quelle derivanti dall'ulteriore riduzione delle spese per studi e incarichi di consulenza derivanti dal comma 2.5. ».

Conseguentemente dopo il comma 2.4, inserire il seguente:

« All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sostituire le parole: "all'80 per cento", con le seguenti: "al 70 per cento" e le parole: "al 75 per cento", con le seguenti: "al 60 per cento". » .

De Petris

De Petris

4.23

24 181

AS 1582

Emendamento

Art 4

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

“Sono esclusi dalle presenti disposizioni i comparti della Scuola, Università ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale”

PETRAGLIA, DE PETRIS

*Petraglia*

4.24

~~58~~ 182

AS 1582

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. In conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per un periodo non superiore a due anni, è corrisposta al lavoratore un'indennità la cui entità è valutata in sede negoziale con le associazioni sindacali»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crimi*

4.25

*183*

AS 1582

Emendamento

Art. 4

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1.1. Dopo l'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"ART. 13-quater.

1. Le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, sono detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

1.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.1 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crimi*

4.26

184

## EMENDAMENTO

## ART. 4

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

GIBIINO

**Motivazione:**

Il comma 1bis del decreto legge n.90/2014 perché prevede la conferma del contingente di n.300 unità utilizzate ai sensi della legge 23.12.1998 n.448 per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione della autonomia scolastica con scadenza di contratto al 31/08/2014.

Per il biennio 2014/2015 e 2015/2016 nel rispetto della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013) tale contingente è stato ridotto a n.150 unità e a seguito del bando come da Circolare del MIUR n.30/2014 sono stati banditi ed espletate le selezioni dalla maggior parte delle Direzioni generali del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali rivolto al personale dirigente scolastico e docente da comandare presso l'Amministrazione Scolastica. Tale personale è già in possesso del contratto biennale previsto dalla legge con scadenza 31 agosto 2016.

L'art.4 -1bis del decreto legge n.90/2014 premia solo chi non ha superato la selezione e riduce di un anno il comando a chi, nell'assoluto rispetto delle norme, ha avuto con merito (o il demerito per chi ha deciso alla Camera dei Deputati!) di avere un contratto biennale offrendo continuità di servizio all'Amministrazione.

Tale norma approvata alla camera è lesiva di alcuni diritti acquisiti di vincitori di concorso.

4.27

AS 1582

Emendamento

Art. 4

*Sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con i seguenti:*

«1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Cw*

4.28

~~28~~ 186

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per  
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 4.

Art. 4

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1  
sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  
cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda,  
nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:

- a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
- b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni  
equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;
- c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di  
destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è  
nato o in cui il coniuge è residente.

1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma del passaggio diretto  
di personale tra amministrazioni di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le  
seguenti previsioni:

- a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle  
possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;
- b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda  
di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;
- c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste  
nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma  
1-bis al di fuori del territorio regionale.»

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Buemi, Longo

CANICCI

Canicci

4.29

A 187

AS 1582

**Emendamento**

**ART. 4**

Al comma 3 dopo le parole: « con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione,» , aggiungere le seguenti: « sentite le organizzazioni sindacali e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

De Petris

*De Petris*

4.30

## Emendamento

## Art. 4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'art. 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le parole "non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza." sono sostituite dalle seguenti: "può essere prorogato o rinnovato per non più di dieci anni oppure per durate superiori nei casi di eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o di messa a disposizione nel ruolo di cui all'art. 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165».

Sen. Sacconi, Quagliariello, Augello, Torrisi

4.31

## ORDINE DEL GIORNO AL TESTO DEL DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 2014, N. 92

Premesso che -

l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è stato modificato dalla Camera dei Deputati con l'aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter i quali prevedono che, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione delle predette disposizioni si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

l'articolo 26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998, n° 448, prevede che l'Amministrazione Scolastica, centrale e periferica, possa avvalersi della competenza di dirigenti scolastici e personale docente ed educativo per lo svolgimento di compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica. Il Decreto Interministeriale n° 30 del 9 febbraio 1999 determina in 500 unità il contingente complessivo di personale da assegnare a tali compiti: l'articolo 4, comma 68, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ridetermina in complessive 300 unità il contingente complessivo stabilito dal sopracitato Decreto Interministeriale n. 30/1999. Il Decreto Interministeriale del 28 maggio 2012 prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica sia, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, di 300 unità;

l'articolo articolo 1, lettera a), comma 57 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ridetermina in complessive 150 unità il contingente di personale della scuola, docenti e dirigenti scolastici, da utilizzare presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica;

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2013, n. 336, prevede che il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica potrà avvalersi per l'attuazione dell'autonomia scolastica, sia, a decorrere dall'anno scolastico 2013/14, di 150 unità;

la Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 fissa in 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica a partire dall'anno scolastico 2014/15. La durata del collocamento fuori ruolo da disporre ai sensi della Circolare Ministeriale n. 30 del 18 febbraio 2014 resta fissata, come prevista con circolare n. 54 del 22 giugno 2012, in due anni scolastici (biennio 2014/2015 e 2015/2016);

i Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici, in base al numero di unità del contingente di personale assegnato, dopo avere dato comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata, dei posti disponibili, dei criteri di selezione e della durata dell'assegnazione, hanno pubblicato il bando di selezione con scadenza 23 aprile 2014. Nel mese di luglio 2014 sono state pubblicate sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e degli Uffici Scolastici Regionali le graduatorie di merito di buona parte delle selezioni effettuate e sono stati stipulati i contratti per il biennio 2014/2015 e 2015/2016;

il personale comandato che ha superato le selezioni, chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia scolastica, oltre a possedere specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale, nella maggior parte dei casi presta da anni servizio presso l'Amministrazione scolastica occupandosi di progetti che sono realizzabili anche grazie ad una adeguata permanenza temporale di queste professionalità presso l'Amministrazione scolastica;

la modifica apportata dalla Camera dei Deputati produce volontariamente nocumento nei confronti di chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n.150 unità co legge di stabilità 2013) garantendo solo a chi non ha superato la selezione la riconferma per un ulteriore anno scolastico (n.300 unità previste dalla legge di stabilità 2012) ed annulla i contratti biennali già stipulati con gli aventi diritto collocati in posizione utile nelle singole graduatorie di merito delle Direzioni generali del MIUR e degli Uffici Scolastici Regionali -

impegna il Governo

a prevedere in un successivo provvedimento, e comunque con la legge di stabilità per il 2015, l'introduzione di disposizioni volte a correggere il danno introdotto dai succitati commi 1-bis e 1-ter a chi ha superato una selezione con merito, nel rispetto delle norme vigenti (n. 150 unità come stabilito dalla legge di stabilità 2013)

Sen. Gibiino

*C. Gibiino*

191



G/1582/32/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

considerato che:

il citato articolo prevede che, in via sperimentale, e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni *standard* di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché si intervenga in tempi rapidi per l'individuazione dei citati fabbisogni *standard* di personale in modo che sia garantito un adeguato bilanciamento tra la necessità di provvedere alla spending review e l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi pubblici.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G 1582/33/1

AS 1582


**Emendamento**

**ART. 5**

Al comma 1, lettera b):

- a) sopprimere le parole: « in una qualifica inferiore o »;
- b) sostituire le parole: « della stessa » con le seguenti: « nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-ter dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »
- c) sostituire il terzo e il quarto periodi con il seguente: « La ricollocazione in deroga all'articolo 2103 avviene secondo criteri definiti dai contratti nazionali che garantiscano anche la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga, nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica. » .

De Petris



5.1

193

AS 1582

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i comparti della Scuola, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica e Musicale”

**PETRAGLIA, DE PETRIS**

*Petraglia*

5.2

~~69~~ 196

AS 1582

Emendamento

ART. 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« 5-bis

*(Trattamento economico del personale del pubblico impiego per i passaggi tra le aree).*

1. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali.»

De Petris

De Petris

~~5.0.1~~ 5.0.1

195

AS 1582

Emendamento

Art.5


1. Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o agosto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce Rossa Italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Aldo Di Biagio



~~EM~~ 5.0.2

AS 1582

Emendamento

Art.5

1. Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Trattamento previdenziale del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

Al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4 "Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'art. 986 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ". Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Aldo Di Biagio  


 5.0.3

AS 1582

Emendamento

Art.5

1. Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale militare in servizio attivo a tempo indeterminato appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento e mantiene lo stato giuridico-militare fino al collocamento in quiescenza.

2. Al predetto personale, già destinatario del trattamento economico previsto per i pari grado delle Forze Armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui all'art. 986 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, si applicano le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Aldo Di Biagio



~~305~~ 5.0.4

EMENDAMENTO

ART. 6

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

MANDELLI



6.1

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 6.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 6.

1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle amministrazioni degli organi costituzionali nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob):

- a) di attribuire incarichi di studio e di consulenza, anche a titolo gratuito, a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
- b) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito;
- c) di conferire ai soggetti di cui alla lettera b) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni di cui all'alinea, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito.

9-bis. Il divieto di cui al comma 9 non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. Ai fini di cui al comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, prevedono le forme e le modalità con cui portare a conoscenza, degli enti o istituti erogatori dei trattamenti pensionistici, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti cui sono conferiti gli incarichi o le cariche di cui al primo periodo.»

2. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi ed alle cariche conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO , LANIERE

Buemi, Longo e Lanieri

6.2

200

AS 1582

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 1, dopo le parole "collocati in quiescenza" aggiungere le seguenti:

", fatta eccezione per gli iscritti agli albi professionali".

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

MANDELLI




6.3



Emendamento

Articolo 6

Al comma 1, le parole "o cariche in organi di governo" sono soppresse.

Sen. Torrisi  


6.4

AS 1582

Art. 6

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "o cariche in organi di governo".*


Sen. Bisinella

6.5

ARTICOLO 6

Al comma 1, sopprimere le parole da "Alle suddette Amministrazioni" sino alla fine del comma.

Falanga



6.6




ARTICOLO 6

Al comma 1, sostituire le parole da "*Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire.*" con la seguente:

*"Le suddette amministrazioni possono conferire."*

Sen. Falanga




6.7

A.S. 1582

EMENDAMENTO

Art. 6

*Al comma 1, sopprimere le parole: "e degli enti e società da esse controllati"*



6.8

AS 1582

Emendamento

ART. 6

A26-6

Al comma 2)

Sostituire le parole da "e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125", con le seguenti: ". La predetta eccezione non opera nei confronti dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125", con le seguenti".

De Petris

De Petris

6.9

## ARTICOLO 6

Al comma 1, sostituire le parole da *"Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione."* con le seguenti:

*"Incarichi, consulenze e collaborazioni sono consentiti qualora all'interno della pianta organica dell'amministrazione non siano individuabili professionalità atte a soddisfare la specifica esigenza della stessa. Incarichi, consulenze e collaborazioni sono vietate per le pubbliche amministrazioni, loro consorzi, enti, società o aziende, che si trovano in dissesto finanziario o soggette ad un piano di rientro dal disavanzo. Agli incarichi, alle consulenze e alle collaborazioni qualora non siano a titolo gratuito, è corrisposto un compenso che non può essere comunque superiore alla retribuzione più alta all'interno dell'amministrazione interessata e sono consentiti per una durata non superiore a un anno, rinnovabile."*

Sen. Falanga 



6.10

## ARTICOLO 6

Al comma 1, sostituire le parole da *"Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione."* con le seguenti:

*" Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al trenta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza."*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Sen. Falanga

6.11



## ARTICOLO 6

Al comma 1, sostituire le parole da *"Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione."* con le seguenti:

*" Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al quaranta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza."*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Sen. Falanga

6.12



## ARTICOLO 6

Al comma 1, sostituire le parole da *"Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione."* con le seguenti:


*"Al soggetto incaricato viene corrisposto un compenso pari al cinquanta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza."*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

Sen. Falanga



6.13



AS 1582

Emendamento

Art. 6

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a titolo gratuito», aggiungere le seguenti: «negli enti locali con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Cue*

6.14

34 212

AS 1582

Emendamento

Art. 6

*Al comma 1, dopo le parole: «a titolo gratuito» aggiungere le seguenti: «negli enti locali»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

GM

6.15

AS 1582

EMENDAMENTO

Art. 6

Al comma 1, sopprimere le parole "e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile".


BERNINI *Bernini*  
BRUNO *Bruno*  
MANDELLI *Mandelli*

6.16

A.S 1582

Art. 6

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

Sen. Bisignella  
  
Sen. Calderoli  


6.17

EMENDAMENTO

Art. 6

(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

Dopo il comma 1 , aggiungere il seguente:

"1-bis. Il divieto di conferimento di cui al precedente comma 1 , non si applica agli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, con provvedimento emanato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, a prescindere dalla stipula del contratto che disciplina lo svolgimento dell'incarico conferito.

SCAVONE, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, G. MAURO, MILO ,  
NACCARATO, RUVOLO

6.18

AS 1582

Emendamento

Art. 6

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto che decadono entro il 31 dicembre 2014, salvo che la loro scadenza naturale non sia prevista in data anteriore.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Gum*

*6.19*

*217*

EMENDAMENTO  
ART. 6

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

" 2-bis. Fino al 31 dicembre 2015, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possono comunque essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico collocati in quiescenza, con contratto a tempo determinato di durata biennale.

2-ter. I soggetti collocati in quiescenza di cui al primo periodo devono comunque aver ricoperto, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, gli incarichi di cui al primo periodo nell'arco dell'ultimo biennio di servizio antecedente al collocamento a riposo."

BERNINI 

BRUNO 

MANDELLI 



~~Motivazione - Dopo il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza~~

~~La proposta emendativa è volta a garantire un regime transitorio che consente di graduare gli effetti determinati dal cambio radicale dei vertici delle amministrazioni centrali, in particolare dei Ministeri. Si consente, nella sostanza, la possibilità di continuare a conferire a dirigenti di prima fascia in quiescenza, già a capo di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, di continuare ad offrire la propria professionalità e la propria competenza per un ulteriore biennio.~~

6.20

A.S. 1582

ODG

Art. 6

Il Senato,

Visto l' art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che contempla il divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi retribuiti di qualunque natura (incarichi dirigenziali e direttivi, consulenze, cariche in organi di governo ) a lavoratori dipendenti, privati o pubblici, collocati in quiescenza;

Ritenendo condivisibile in via generale la motivazione della norma, ovvero l'intento di favorire il ricambio generazionale nelle pp.aa., evitando di coprire esigenze di collaborazione qualificata con soggetti di età avanzata, già fruitori di un reddito a carico dell' erario, ed aprendo in tal modo nuove opportunità di impiego a soggetti di età più giovane;

Considerando, tuttavia, che la formulazione della norma presenta una criticità di ordine costituzionale in relazione all' art. 3, 1° comma della Carta, perché può essere considerata come discriminazione ingiustificata della categoria dei pensionati già lavoratori dipendenti pubblici o privati rispetto ad altre categorie di pensionati, come ad esempio parlamentari o membri di Assemblee elettive, o professionisti.

impegna il Governo

a precisare ulteriormente la norma già in sede di conversione in modo tale che non venga escluso nessun tipo di pensionato quale che sia il rapporto, onorario o di servizio, che abbia portato a maturare il diritto alla pensione.

PARENTE, TOCCI

*Parente*

G/1582/34/1

A.S 1582

Art. 6

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. – (Modifiche al trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente). – 1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
- b) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale l'obiettivo di risultato deve costituire maggiore efficienza e qualità del servizio erogato»;
- c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso”.

6.0.1

~~6.0.1~~

Sen. Bisinella

Sen. Carderoli

AS 1582

Emendamento

Art. 7

1. *Sopprimere l'articolo 7*

Aldo Di Biagio



7.1

~~Illustrazione~~

Tenendo conto che già con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 febbraio 2009, attuativo dell'articolo 46bis della legge 133 del 2008, le prerogative sindacali dei dispendenti pubblici erano state già ridotte del 15% a decorrere dal 1 luglio 2009, la norma contenuta nell'articolo 7 del DL 90 prevede senza alcuna gradualità, una ulteriore riduzione del 50% dei permessi e dei distacchi sindacali dei rappresentanti dei lavoratori a decorrere dal 1 settembre 2014.

Pertanto si sarebbe riscontrata una riduzione di ben il 65% dei suddetti diritti nell'arco di appena un quinquennio configurabile in una minaccia per la democrazia sindacale.

Considerando che dall'applicazione del citato articolo 7 non derivano risparmi significativi per il bilancio dello stato, vale la pena sottolineare che di contro questa comporta un decadimento delle tutele per oltre 3,3 milioni di lavoratori.

In particolare questa normativa creerebbe molteplici criticità in capo a quelle categorie sindacali, per così dire "minoritarie" che rispondono ad esigenze e istanze sindacali del tutto sui generis rispetto alle sigle più note.

Vale la pena sottolineare che non sussistendo in capo a sigle minoritarie, le potenzialità confederali per poter sostenere i ridimensionamenti dei permessi sindacali prospettati dal DL 90/2014, appare verosimile che queste sigle debbano procedere con una revisione del lavoro sindacale a scapito degli interessi dei lavoratori oggetto di tutela, che, in alcuni casi, sono soggetti ad un regime contrattuale sotto certi aspetti vessatorio.

Pertanto con l'emendamento in oggetto si chiede il ripristino della normativa previgente al fine di tutelare la democrazia sindacale potenzialmente a rischio con la nuova configurazione legislativa.

AS 1582

Emendamento

Art. 7

*Entrare l'articolo con il*  
~~L'articolo 7 è sostituito dal seguente:~~


Art. 7

(Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.)

1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene limitata al venti per cento nel caso delle associazioni sindacali rappresentative la cui percentuale di rappresentatività non ecceda la soglia del 15%, calcolata ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 e 2 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
4. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi precedenti tra le associazioni sindacali.

7.2

Aldo Di Biagio



AS 1582

Emendamento

Art. 7

*Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2014» con le seguenti: «a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 1 gennaio 2016».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del 40 per cento distribuite in maniera proporzionale nell'arco temporale dei due anni, di cui alla lettera a)».*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crimi*

7.3


AS 1582

**Emendamento**

**ART. 7**

Al comma 1, sopprimere le parole « , aspettative e permessi sindacali,».

De Petris



7.4

A.S 1582

Art. 7

*Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti:*  
e fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.

Sen. Bisinella  
Sen. Calderoli



7.5

AS 1582

Emendamento

Art. 7

1. Al comma 1, sostituire le parole: <sup>inquate</sup> "50 per cento" con le seguenti: <sup>KW1</sup> "20 per cento"

Aldo Di Biagio



7.6

~~Illustrazione~~

Tenendo conto che già con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 23 febbraio 2009, attuativo dell'articolo 4-bis della legge 133 del 2008, le prerogative sindacali dei dispendenti pubblici erano state già ridotte del 15% a decorrere dal 1 luglio 2009, la norma contenuta nell'articolo 7 del DL 90 prevede senza alcuna gradualità, una ulteriore riduzione del 50% dei permessi e dei distacchi sindacali dei rappresentanti dei lavoratori a decorrere dal 1 settembre 2014.

Pertanto si sarebbe riscontrata una riduzione di ben il 65% dei suddetti diritti nell'arco di appena un quinquennio configurabile in una minaccia per la democrazia sindacale.

Considerando che dall'applicazione del citato articolo 7 non derivano risparmi significativi per il bilancio dello stato, vale la pena sottolineare che di contro questa comporta un decadimento delle tutele per oltre 3,3 milioni di lavoratori.

In particolare questa normativa creerebbe molteplici criticità in capo a quelle categorie sindacali, per così dire "minoritarie" che rispondono ad esigenze e istanze sindacali del tutto sui generis rispetto alle sigle più note.

Vale la pena sottolineare che non sussistendo in capo a sigle minoritarie, le potenzialità confederali per poter sostenere i ridimensionamenti dei permessi sindacali prospettati dal DL 90/2014, appare verosimile che queste sigle debbano procedere con una revisione del lavoro sindacale a scapito degli interessi dei lavoratori oggetto di tutela, che, in alcuni casi, sono soggetti ad un regime contrattuale sotto certi aspetti vessatorio.

Pertanto con l'emendamento in oggetto si chiede una rimodulazione dal 50 al 20% dell'ammontare della riduzione dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni così come previsto dalla norma.

AS 1582

Emendamento

Art. 7

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. I risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate all'implementazione del trattamento economico dei lavoratori contrattualizzati, in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede negoziale con le associazioni di categoria sono stabilite i criteri per la definizione dei medesimi.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Com'

7.7

AS 1582  
Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge in esame stabilisce che tramite le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti dei distacchi tra le associazioni sindacali e che in tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative dirette a consentire un rapido avvio delle procedure contrattuali e negoziali di cui in premessa in modo da consentire la messa a regime della riforma prevista dal citato articolo 7 entro un termine ragionevole e comunque non oltre il 1 gennaio 2015.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gui

G/1582/35/1

A.S 1582

Art. 7

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. – 1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.

7.0.1

⑦②

Sen. Bisinella  
Sen. Calderoli

S 1582

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per  
l'efficienza degli uffici giudiziari

Emendamento

Articolo 8.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 8.

1. L'articolo 58, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato, di organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte, o di altri enti pubblici nazionali o comunque di pubbliche amministrazioni di cui all'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, purché si tratti di funzioni che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. Il collocamento fuori ruolo, ai sensi dei singoli ordinamenti di settore, è accordato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni espletate dall'amministrazione richiedente e da quella di appartenenza;

b) durata dell'incarico, che non può essere tale da incidere permanentemente sul percorso di carriera interno all'amministrazione di appartenenza;

c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) prevenire le possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo».

2. L'articolo 59, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Al soggetto collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, ad eccezione dei commi secondo e terzo. La spesa per il rapporto di lavoro con il soggetto di cui al primo periodo è posta a carico dell'amministrazione o l'ente presso cui il soggetto va a prestare servizio; essa ammonta all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato. L'incremento della retribuzione così determinata segue le sole progressioni del pari grado in servizio nell'amministrazione di appartenenza; l'esecuzione di incarichi, la partecipazione a commissioni od organismi di qualsiasi genere, presso l'amministrazione in cui il soggetto va a prestare servizio, non può comportare un incremento superiore al 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il

6  
230

(7.)

conferimento dell'incarico. Restano salve le previsioni degli articoli 2 e 3 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145».

3. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, quando conferiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, sono svolti a condizione che il beneficiario versi in uno dei seguenti regimi presso l'amministrazione di appartenenza:

a) collocamento in posizione di fuori ruolo ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

b) aspettativa senza assegni, se richiesta ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) distacco come esperto nazionale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, esclusivamente nelle forme e con i limiti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Costituiscono incarichi apicali o semiapicali, ai sensi del comma 3, i seguenti:

a) presidente, componente, segretario e vice segretario generale di Autorità amministrative indipendenti;

b) segretario generale e consigliere della Presidenza della Repubblica;

c) capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica;

d) segretario e vice segretario generale della Corte costituzionale;

e) segretario generale, vice segretario generale e capo dipartimento della Presidenza del Consiglio;

f) segretario generale del CNEL e di altri organi a rilevanza costituzionale, ovvero, ferma restando l'autonomia loro costituzionalmente garantita, di organi costituzionali;

g) segretario generale e capo di gabinetto presso enti territoriali e locali;

h) capo di gabinetto e capo dipartimento dei ministeri;

i) capo di gabinetto di un membro della Commissione europea;

l) presidente delle scuole pubbliche di formazione;

m) direttore e vicedirettore delle Agenzie;

n) capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e sottosegretari;

o) capo ufficio legislativo di ministri con portafoglio;

p) direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione;

q) presidente o segretario generale o equipollente di ente pubblico non economico; capo dipartimento o direttore generale presso lo stesso ente;

r) incarico di livello dirigenziale presso i ministeri e le agenzie.

5. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i soggetti di cui al comma 1 possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrono specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni

ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

6. Il collocamento di cui alla lettera a) del comma 3 non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita dal beneficiario nei ruoli di appartenenza, eccettuate le conseguenze di cui all'articolo 3 e fatto salvo l'obbligo di non dar luogo a situazioni di conflitto di interessi con l'attività precedentemente svolta in fuori ruolo. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del primo periodo quando il soggetto di cui al comma 1, in rapporto ad atti alla cui adozione ha partecipato, anche formulando la proposta, non si astiene dallo svolgere una qualsiasi attività giurisdizionale o ad essa propedeutica.

7. Sono fatte salve le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo per incarichi ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 3.

8. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare e integrare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, al fine di adeguarlo alle previsioni dei commi da 1 ad 8.

10. Il collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui alla lettera a) del comma 3, permane per tutta la durata dell'incarico.

11. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi.

12. I limiti di cui al comma 11 del presente articolo e quelli di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi diversi da quelli contemplati dal comma 17.

13. I limiti di cui al comma 12 non si applicano agli esperti nazionali distaccati di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale si provvede a modificare le seguenti disposizioni, allo scopo di uniformarle alle previsioni del presente articolo, con la contestuale abrogazione delle disposizioni medesime:

a) articoli 196 e 210 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195;

c) articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

- d) articolo 29 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
- e) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418;
- f) regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584;
- g) articolo 3 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120;
- h) articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388;
- i) articolo 52, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- l) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2012.

15. Gli incarichi di cui ai commi da 3 ad 8, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

16. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 11, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 16 non si applicano:

- a) ai membri del Governo nazionale o degli esecutivi degli enti territoriali;
- b) alle cariche elettive, a suffragio diretto:
  - 1) di tipo monocratico;
  - 2) di tipo collegiale, come componente delle assemblee parlamentari o delle assemblee rappresentative degli altri enti territoriali;
- c) ai componenti degli organi di autogoverno della magistratura di appartenenza;
- d) ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

18. Dopo l'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Accesso di liberi professionisti allo svolgimento di incarichi e attività internazionali*). -- 1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione dei liberi professionisti, iscritti ad ordini o albi professionali, che siano disposti a ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali o sovranazionali di cui lo Stato italiano è parte.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, gli ordini o albi interessati inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) il nominativo dei professionisti, il loro *curriculum* ed un attestato di integerrima condotta sotto il profilo deontologico e di eccellenza sotto il profilo del livello professionale raggiunto;

b) i settori professionali e l'area di attività in cui operano;

c) gli enti od organismi internazionali di interesse;  
d) l'impegno a sospendere l'attività libero professionale per tutta la durata della carica.

3. La designazione del soggetto iscritto nell'elenco di cui al comma 1, da parte dello Stato italiano, avviene sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute:

a) nei limiti dei posti messi a disposizione dello Stato italiano od ai quali lo Stato italiano può concorrere;

b) sulla base dei requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale o sovranazionale. Laddove essi non escludano la candidabilità di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione nella scelta si procede attingendo anche all'elenco di cui all'articolo 9, in ragione di uno su due.

4. Si applica il limite triennale di durata, non rinnovabile, di cui al comma 3 dell'articolo 9».

19. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e successive modificazioni, si applica anche alle designazioni, di competenza dello Stato italiano, nelle procedure selettive delle organizzazioni internazionali o sovranazionali, volte a candidare organi di persone secondo requisiti di indipendenza e, in particolare, componenti delle Corti internazionali comunque denominate. A tal fine:

a) l'elenco di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni, reca una sezione specializzata per i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità, ed i magistrati amministrativi, contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata, nonché per il personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;

b) l'elenco di cui all'articolo 9-bis della legge 15 luglio 2002, n. 145, come introdotto dall'articolo 6 della presente legge, reca una sezione per gli avvocati iscritti all'albo da otto anni.

20. Ai fini di cui al comma 19, quando i requisiti posti dall'ordinamento dell'organizzazione internazionale o sovranazionale contemplino profili prevalenti di professionalità giuridica, le candidature sono avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero della giustizia, attingendo in ragione paritaria agli elenchi di cui alla lettera a) ed alla lettera b) del comma 19.

21. I commi da 66 a 74 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.

22. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti."

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LA NIECE

Bueno, Jorge, Longo

8.1

## EMENDAMENTO


## ART.8

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. È vietata l'assunzione di incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa».

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati.

3. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio.»

BERNINI BRUNO MANDELLI 


8.2

EMENDAMENTO  
ART. 8

Al comma 1, lettera *b*), dopo le parole "dell'aspettativa" inserire le seguenti:

"per gli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione".

LIUZZI

~~Relazione~~

~~L'emendamento vale a precisare l'ambito applicativo della disposizione in relazione agli uffici di diretta collaborazione, presso i quali gli incarichi non sono regolati da contratti di lavoro dipendente, come invece accade presso enti pubblici ed istituzioni. Questo per evitare che la stessa incida anche su attuali rapporti con contratti di lavoro dipendente che altrimenti si interromperebbero, con conseguente contenzioso per il recupero degli emolumenti attesi che non verrebbero percepiti. Del resto, la Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 246 del 2011) ha stabilito che è illegittima una norma che, anche per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti.~~

8.3

AS 1582

Emendamento

Art. 8

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) l'ultimo periodo è soppresso.*

CAPPELETTI, PUGLIA

*Capelletti*

8.4

*25 237*

EMENDAMENTO

ART.8

Sopprimere il comma 2.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manelli*




8.5

EMENDAMENTO  
ART. 8

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge."

LIUZZI



L'emendamento vale a precisare l'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 8, co. 1, lett. b) per evitare che la stessa incida su attuali rapporti con contratti di lavoro dipendente che altrimenti si interromperebbero, con conseguente contenzioso per il recupero degli emolumenti attesi che non verrebbero percepiti. Del resto, la Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 246 del 2011) ha stabilito che è illegittima una norma che, anche per una sola volta e in via transitoria, disponga la cessazione automatica di incarichi dirigenziali, a prescindere da ogni valutazione circa l'operato dei dirigenti.

8.6


A.S. 1582

Emendamento

Art. 8

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: << 2-bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge con stipulazione di contratto di lavoro dipendente >>*

SPOSETTI



8.7

AS 1582

Emendamento

Art. 8

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «riconducibili» fino alla fine del comma con le seguenti: «e le questioni trattate».*

CAPPELLETTI, PUGLIA



8.8

## EMENDAMENTO

## ART.9


Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Il comma 457 dell'articolo 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.  
 2. Nei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, i compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte, sono distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, nella misura del 30 per cento di quelli che si sarebbero liquidati nei confronti del soccombente.  
 3. Per l'Avvocatura dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 sono destinate a finanziare progetti di rafforzamento dell'efficienza dell'attività della predetta Avvocatura: tali progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Avvocato Generale dello Stato e previa delibera del CAPS, e devono riguardare, in sede di prima applicazione, la implementazione del sistema informatico, lo sviluppo di una piattaforma informatica dell'attività professionale e il pagamento di borse di studio ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.  
 4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella svolta presso un avvocato del libero foro.»


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



9.1

AS 1582

**Emendamento**

Art.9

Sostituire <sup>l'articolo</sup> con il seguente:

Art. 9

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato  
e delle Avvocature degli Enti Pubblici)

1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, -n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati dello Stato.
3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro il limite di cui al comma 5.
4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro il limite di cui al comma 5.
5. In ogni caso, l'importo complessivo dei compensi professionali di ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare il limite di 50.000 euro l'anno, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del dipendente.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

De Petris

*De Petris*

9.2

## EMENDAMENTO

## ART.9

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente: "2. La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza".

2. L'ultimo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.»


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



9.3

## EMENDAMENTO

## ART. 9

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 2 con il seguente: " 2. E' abrogato il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ";
- b) al comma 3, sopprimere le parole da "esclusi" fino a "Stato" e sostituire i numeri "5" e "7" rispettivamente con i numeri "4" e "6";
- c) sopprimere il comma 4;
- d) al comma 5, sopprimere le parole "e al primo periodo del comma 4";
- e) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da "ad esclusione" fino a "Stato";
- f) al comma 7, sostituire il numero: "6", con il numero: "5";
- g) al comma 8, sostituire le parole: "Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5", con le seguenti: "Il primo periodo del comma 5 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e il secondo e il terzo periodo del comma 5 nonché il comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 4".

BRUNO




9.4

AS 1582

Emendamento

Art. 9

~~All'articolo 2~~ <sup>1</sup>apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori di Stato.»

c) sopprimere il comma 6;

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il presente articolo si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

CAPPELLETTI, PUGLIA



9.5

EMENDAMENTO

ART.9

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "alle sentenze depositate" con le seguenti: "ai giudizi incardinati".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

9.6



EMENDAMENTO

ART.9

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "depositate" aggiungere le seguenti:  
"nei giudizi introdotti";

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Mandelli*

9.7




AS 1582

**Emendamento**

**ART. 9**

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 43 comma 4 della legge n. 69 del 2009 »

De Petris



9.8

249

~~29~~

EMENDAMENTO

ART.9

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile."

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendamenti*

9.9



A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

**Emendamento**

**Art. 9**

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il 50 per cento delle somme recuperate", con le seguenti: " il 10 per cento delle somme recuperate" e nel terzo periodo sostituire le parole: " Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.", con le seguenti: "Il rimanente 65 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni."*

Bocchino

Bocchino

9.10

Emendamenti A.S. n. 1582

Art. 9

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «~~cinquanta~~<sup>50</sup> per cento» con le seguenti: «~~dieci~~<sup>10</sup> per cento».

Al secondo periodo, sostituire le parole: «~~venticinque~~<sup>25</sup> per cento» con le seguenti: «~~trentacinque~~<sup>35</sup> per cento».

CAMPANELLA



9.11

EMENDAMENTO

ART.9

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "50 per cento" con la seguente: 60 per cento".

*Conseguentemente*, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: "venticinque per cento" con le seguenti: venti per cento;

al terzo periodo, sostituire le parole: "venticinque per cento" con le seguenti: "venti per cento".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendelli*



9.12

AS 1582

Emendamento

Art. 9

*Al comma 6, sostituire le parole: «ad esclusione del personale della Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013», con le seguenti: «ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.»*

CAPPELLETTI, PUGLIA



9.13

254

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premessi che:

il decreto in oggetto presenta indubbiamente un contenuto ampio ed articolato riconducibile ad ambiti di intervento del settore pubblico, quali la pubblica amministrazione e il settore della giustizia (principalmente civile, amministrativa e tributaria), o settori ad esso riconducibili (enti controllati, contratti pubblici ed eventi sottoposti a poteri di intervento pubblicistici);

la particolare complessità delle materie trattate dal decreto-legge in oggetto avrebbe meritato altra scelta di politica legislativa, quale quella di un disegno di legge ordinario, con tempi non contingentati e non a ridosso della pausa estiva che già da sola ingenera inspiegabilmente una dannosa fretta nell'esame dei provvedimenti pur rilevanti;

l'articolo 9 del decreto in esame reca tra l'altro la riforma degli onorari della Avvocatura di Stato, riforma che risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance omogenei alle altre categorie dirigenziali;

impegna il Governo:

a rivedere nuovamente la percentuale sulle liti vinte spettante al personale della Avvocatura dello Stato e riportarla al dieci per cento rispetto alla attuale previsione normativa.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Crimi*

G/1582/36/1

A.S 1582

Art. 9

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:

articolo 97, comma 1, dopo le parole: «il comune e la provincia hanno», sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

9.0.1

~~9.0.1~~

EMENDAMENTO

ART.10

Sopprimere l'articolo.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Almandelli*



10.1

## EMENDAMENTO

## ART.10


Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.10 (Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

1. Non possono essere assegnati ai segretari comunali e provinciali somme per diritti di rogito superiori al 25 per cento del trattamento stipendiale annuo.

2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministro dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.»


BERNINI



BRUNO



MANDELLI



10.2

~~A.S. 1582~~

Art. 10

Art. 10 e articolo  
Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

*(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).*

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.

Sen. Bisignani

Sen. Calderoli

10.3

259

AS 1582

Emendamento

Art.10

Sopprimere il comma 1.

De Petris

De Petris

10.4

260  
~~21~~

AS 1582

Emendamento

Art. 10

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980. n. 312, le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Gen

10.5

261  
21

AS 1582

Emendamento

~~Art. 10~~ Art. 10

Al comma 1 aggiungere in fine le parole: " a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto"

De Petris

De Petris

10.6

262

~~22~~


AS 1582

**Emendamento**

**Art.10**

Al comma 1, aggiungere in fine il seguenti periodi: « La predetta abrogazione esplica i suoi effetti a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto. ».

De Petris



10.7

263

~~23~~

AS 1582

Emendamento

Art. 10

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica dell'80 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza ed il rimanente 20 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni".»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Com*

10.8

28 264

Emendamenti A.S. n. 1582

~~Giampica~~

# comma 2-bis è soppresso

~~Art. 10~~

CAMPANELLA



10.9

EMENDAMENTO

ART.10

Sopprimere il comma 2-quater.

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Manzelli*



10.10

AS 1582

Emendamento

Art. 10

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

«ART. 10-bis.

*(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

"1-quater. Nel rispetto del principio di imparzialità, il conferimento di funzione dirigenziale non può essere assegnato ai soggetti che ricoprano cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti, o che abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti, o che abbiano avuto incarico di rappresentanza sindacale."»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Cum*

*10.0.1*

*~~10.0.1~~*

~~A.S. 1582~~

~~Art. 10~~

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.

10.0.2

~~10.0.2~~

Sen. Bisinella

Sen. Calderoli

A.S 1582

Art. 10

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ART. 10-bis.

*(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).*

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

10.0.3

~~10.0.3~~

Sen. Bisignella  
Sen. Calderoli

EMENDAMENO

ART. 11

*Sopprimere l'articolo.*

BERNINI   
BRUNO   
MANDELLI 



11. 1

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«ART. 11.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 99:

1) al comma 2 le parole: "la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario", sono sostituite dalle seguenti: "il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni";

2) il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 108 è abrogato;

c) l'articolo 110 è abrogato. »

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Gem*

**11.2**

*35 271*

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«ART. 11.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 99:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.";

2) al comma 2 le parole: "la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario" sono sostituite dalle seguenti: "il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni";

3) il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 108 è abrogato;

c) l'articolo 110 è abrogato. »

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Com'

11.3

Art. 11

Articolo 99 comma 1 con 2  
il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.»;

CAMPANELLA



11.4

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Am*

11.5

31 274

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 1, lettera a), capoverso "1", primo periodo, dopo le parole: «a tempo determinato,» aggiungere le seguenti: «comunque a persone che hanno conseguito la laurea nel settore oggetto dell'attribuzione a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea.»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crimi*

11.6

~~38~~ 275

AS 1582

Emendamento

ART. 11

Al comma 1, lettera a), ~~capoverso comma 1:~~

- 1) sostituire le parole: « non superiore al 30 per cento dei posti istituiti » con le seguenti: « non superiore al 10 per cento dei posti istituiti »;
- 2) <sup>isporre</sup> ~~abrogare~~ le parole « e, comunque, per almeno una unità »;
- 3) aggiungere in fine il seguente periodo: « Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice ».

De Petris

De Petris

11.7

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 1, lettera a), capoverso "1", secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «5 per cento»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Ami*

11.8

~~35~~ 277

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 1, lettera a), capoverso "1", secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Gu*

11.9

AS 278

EMENDAMENO

ART. 11

*Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "10 per cento".*

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendelli*



11.10

Art. 11

Al comma 1, lettera a) , secondo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

CAMPANELLA





11. 11

## EMENDAMENTO

## ART.11

Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con i seguenti: "

"La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica-3 novembre 1999, n. 509."

BERNINI BRUNO MANDELLI 

11.12

EMENDAMENTO

ART.11

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: "sono conferiti" fino alla fine della lettera con le seguenti: "sono attribuiti mediante concorso pubblico".

BERNINI *Bernini*

BRUNO *Bruno*

MANDELLI *Amendelli*



11.13

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 1, lettera a), capoverso "1", terzo periodo, sostituire le parole: «selezione pubblica» con le seguenti: «procedura concorsuale».*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Am*

11.14

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 1, lettera a), capoverso "1", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La selezione, per esami e titoli, dei candidati muniti di laurea compatibile con l'incarico dirigenziale da assegnare, è compiuta da una commissione costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprono cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crini*

**11.15**

~~42~~ 284

Art. 11

Dopo il comma 1, <sup>in fine</sup> è inserito il seguente:

1-bis. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.

CAMPANELLA



11.15

A.S. 1582

Art. 11

*un'eventuale*  
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È data facoltà ai presidenti di regione e di provincia, nonché al sindaco, sostituire con propria deliberazione, senza nuovi e maggiori oneri e previo preavviso di tre mesi, il personale dirigenziale. Il dirigente sostituito sarà collocato in posizione di fuori ruolo.

Sen. Binella

Sen. Calderoli

11.17

A.S. n. 1582

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

**Emendamento**

**Art. 11**

*Al comma 2 aggiungere, dopo le parole "Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593", le seguenti: "nonché per quelli vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca".*

Bocchino

Bocchino

11.18

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Sopprimere il comma 3.*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Gm*

**11.19**

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 3, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «tre per cento».*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

Com

11.20

At 289

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 3, sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «cinque per cento».*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

GW

11.21

AS 290

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le assunzioni a tempo determinato, di cui al periodo precedente sono attuate attraverso un concorso per esami e titoli. La commissione concorsuale deve essere costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Gu*

**11.22**

EMENDAMENTO

ART.11

(Passaggio di area o disciplina del Personale Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale)

Dopo il comma 3 <sup>in fine</sup> aggiungere il seguente:

"3-bis. Il personale appartenente alla Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, con formale atto di data certa rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto, è inquadrato, a domanda, senza ulteriori aggravii di spesa, con la medesima posizione funzionale nell'area o nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni. L'inquadramento nella nuova posizione è effettuato anche in deroga al possesso della specializzazione nella disciplina specifica e ha effetto retroattivo il servizio prestato di fatto nell'area o disciplina di nuovo inquadramento. Le relative domande di nuovo inquadramento devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SCAVONE, FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, G. MAURO, MILO, NACCARATO, RUVOLO

*Scavone*

11.23

AS 1582

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 3, <sup>inserrire</sup> aggiungere i seguenti:

«3-bis. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, ai sensi del comma 3 del presente articolo, hanno l'obbligo, ove non avessero provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.

3-quater. La pianta organica di cui al comma 3-bis è pubblicata anche sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*CRIMI*

11.24

293

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Sopprimere il comma 4.*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Cr*

**11.25**

EMENDAMENO

ART. 11

*Sopprimere il comma 4.*

BERNINI



BRUNO



MANDELLI



11.26

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.»

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Crimi*

11.27

~~49~~ 296

AS 1582

**Emendamento**

**ART. 11**

Al comma 4, sopprimere le parole: « , prescindendo dal possesso del titolo di studio, ».

De Petris



11.28

AS 1582

Emendamento

Art. 11

*Al comma 4, sopprimere le parole:«, prescindendo dal possesso del titolo di studio,»*

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA

*Cam*

11.29

## Ordine del Giorno

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

### premessi che

il DDL governativo chiamato "jobs act" contiene una norma sul riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, istituendo una Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

nel decreto-legge in conversione è stato inserito dalla Camera un emendamento che consente la possibilità di prorogare ulteriormente i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge n.101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni stabilite da tale decreto-legge, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali previsti dalla legge 56/2014, in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni; presso gli enti provinciali nei servizi per il lavoro e la formazione sono impiegati tanti lavoratori con contratti a tempo determinato e altri con contratti precari che prestano ininterrottamente servizio anche da oltre un decennio, a seguito del superamento di selezioni pubbliche e da ultimo di concorso pubblico per titoli ed esami, senza che sia stata mai avviata alcuna procedura di stabilizzazione;

tra i servizi erogati dalle Province è indispensabile garantire la continuità delle attività dei Centri per l'Impiego, anche in considerazione dell'attuazione del programma europeo "Garanzia Giovani", i servizi per il lavoro e la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati;

bisogna altresì garantire che non vengano disperse le professionalità acquisite da lavoratori che da così tanto tempo svolgono servizio presso i centri per l'impiego, garantendo che i loro contratti vengano tutti effettivamente rinnovati fino al passaggio dei dipendenti, per effetto di trasferimento di attività, da un ente pubblico ad un altro, garantendo l'applicazione dell'art. 2112 del codice civile, con conseguente mantenimento da parte del dipendente trasferito dei diritti acquisiti in precedenza e la stabilizzazione dei loro contratti;

impegna il Governo

a inserire tutti i lavoratori dei centri dell'impiego tra le risorse umane a disposizione nella fase di riassetto istituzionale prevista dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56;

ad avviare la procedura di richiesta di anticipazione al Ministero del lavoro sui Fondi UE da programmare ancora, in attuazione del comma 219, lett. d), art. 1 della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Infatti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e come già avviene in altre province (ad es. Firenze e La Spezia con delibera n. 93 del 16/05/2014);

ad impegnarsi affinché a tutti i lavoratori dei centri per l'impiego sia ripristinato un contratto di lavoro a tempo pieno, a fronte della mole di lavoro da svolgere inerente a servizi fondamentali; a individuare o a sostenere fin d'ora un percorso di stabilizzazione dei lavoratori dei Centri per l'impiego come sta avvenendo presso alcuni Enti locali.

De Petris

De Petris

299

G/1582/37/1

AS 1582

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che: *"All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;*

considerato che:

*l'Articolo 97 della Costituzione prevede che: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."*

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati ad assicurare che tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni siano selezionati tramite procedura concorsuale.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Cr*

*G/1582/38/1*

## Ordine del Giorno

Il Senato, in sede di discussione dell'AS 1582

- L'articolo 11 del provvedimento reca disposizioni *sul personale delle regioni e degli enti locali*;
- I problemi che oggi devono affrontare gli enti territoriali e locali per conservare la gestione diretta e indiretta sono molteplici e complessi, nonostante storicamente le amministrazioni locali, realizzando una importante e significativa rete di servizi educativi e scolastici svolgono talvolta una funzione sostitutiva e sussidiaria di analoghi servizi statali, spesso inesistenti o assolutamente insufficienti a rispondere alla domanda come, ad esempio, nel caso delle scuole dell'infanzia;
- Oggi numerose amministrazioni locali, a causa della stratificazione di numerose disposizioni normative che rendono incerte le risorse finanziarie ed umane indispensabili per garantire l'esistenza e la qualità di nidi e scuole dell'infanzia, non sono più in grado di gestire questi importanti servizi. Infatti l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di personale per gli Enti Locali, pone gravi limiti alla possibilità di mantenere non solo gli *standard* di qualità dei servizi erogati ai cittadini, ma addirittura il rischio, in alcuni casi, della paralisi stessa delle attività: primo fra tutti il cd "Patto di stabilità interno" che, obbligando Regioni ed enti locali ad un rigido controllo della spesa, condiziona l'azione politica degli stessi e quindi anche la progettazione dei servizi sociali;
- Infatti, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, stabilisce per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno vincoli per l'assunzione di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative;
- Tutte le amministrazioni locali soggette al patto di stabilità, inclusi dal 1° gennaio 2013 i comuni con popolazione tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto del 40% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente, percentuale elevata dal DL n. 16 del 2012, rispetto al già previsto tetto del 20% che, invece, si continua ad applicare nella gran parte delle altre amministrazioni pubbliche;
- successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 66 del 2014 (meglio noto come "Decreto Bonus 80 euro") che viene finanziato per buona parte con *la spending review* operata a carico di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali, e dagli enti stessi già, come si è visto, penalizzati da un patto di stabilità interno che impedisce loro di finanziare le misure di welfare locale e municipale tanto più necessarie nell'attuale fase di crisi economico-sociale, andando inevitabilmente ad incidere negativamente sui livelli e la qualità dei servizi;
- Il Governo, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale, ha nel tempo accolto le richieste dei Comuni, e, riconoscendo l'esigenza di allentare il patto di stabilità sulle assunzioni di personale nei nidi e nella scuola dell'infanzia per non mettere a rischio un servizio essenziale per le famiglie, ha stabilito all'articolo 4, comma 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, che per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, incluse le società multiservizi, non si applicano più in modo automatico i suddetti vincoli di assunzione e di trattamento economico individuale;

98  
301

(1/.)

- La suddetta norma non estende irragionevolmente l'esclusione dal vincolo per gli stessi servizi gestiti direttamente dagli enti locali, contravvenendo al principio di uguaglianza di trattamento scolastico sancito dall'art. 33 della Costituzione e determinando una disparità di trattamento tra la spesa per i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti dalle aziende speciali e dalle istituzioni degli enti locali, che è esclusa dal patto di stabilità interno, e quelli gestiti direttamente dagli enti locali;

impegna il governo

- ad escludere, attraverso ulteriori iniziative normative, dall'applicazioni del patto di stabilità e di tutte le altre suddette disposizioni volte al riordino ed alla riduzione della spesa di aziende e società controllate dalle amministrazioni locali, gli enti locali, le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono direttamente servizi socio-assistenziali ed educativi all'infanzia, alla persona ed alla terza età, anche al fine di consentire loro di procedere alle assunzioni di personale oltre i limiti del patto stesso per la copertura delle dotazioni organiche.

De Petris

De Petris

G/1582/33/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame, nel suo complesso, appare una disposizione alquanto controversa;

in particolare, il comma 4 recita un ingiustificato "Resta fermo" e prosegue autorizzando, o sanando autorizzazioni pregresse, gli organi politici degli enti locali ad inquadrare un collaboratore temporaneo e fiduciario alla stregua dei dirigenti, escludendo attribuzioni di mansioni gestionali (tipiche dei dirigenti), derogando rispetto al livello di inquadramento, rispetto alla retribuzione e rispetto al titolo di studio necessario;

pur comprendendo le esigenze di personale fiduciario per i gabinetti politici, risulta evidentemente ridondante la sequela di deroghe introdotte per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che appare anche di natura ed efficacia retroattiva;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate a preservare il possesso del titolo di studio dai requisiti derogati dal comma richiamato in premessa.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Crmi

G/1582/40/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

l'art. 110, comma 1, del TUEL prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 30 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità;

i predetti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica;

sotto il profilo del trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, questo può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

il predetto trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale;

considerato che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 233/2006 ha evidenziato come la materia "organizzazione amministrativa della Regione", comprensiva dell'incidenza della stessa sulla disciplina del relativo personale, è attribuita alla competenza residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), da esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti (art. 123 Cost.);

per quanto riguarda più specificatamente i dirigenti e il relativo trattamento economico, nella recente sentenza 61/2014, la Corte costituzionale, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 78/2010, nella parte in cui concerne il personale dirigenziale regionale e provinciale (i cui rapporti di impiego sono tutti contrattualizzati), ha affermato che tale materia è riconducibile a quella dell'«ordinamento civile» (sent. n. 173 del 2012);

anche la sentenza 77/2013 ha affermato che la competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative per prevedere nell'ambito dei futuri provvedimenti in materia di dirigenza, il trattamento economico onnicomprensivo dei soggetti che svolgono funzioni direttive, dirigenziali o

equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, stabilendo che il trattamento economico (parametrato a quello del primo presidente della Corte di cassazione), non possa ricevere a carico delle finanze pubbliche indennità o altra retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, nonché, ai sensi dell'articolo 1, commi 471 e 472 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo", e i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*lwi*

*G/1582/41/1*

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, nonostante il comma 3 fissi al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

considerato che:

l'articolo 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali prevede la possibilità di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

nonostante il parere contrario della sezione regionale delle Corti dei Conti per la Puglia, rimane inalterato il contenuto del comma 2 dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 con riferimento all'attribuzione di incarichi dirigenziali a termine al di fuori della dotazione organica;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;

l'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recita: *"Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo"*;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere con ulteriori provvedimenti l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti pubblici locali e territoriali, che non abbiano adempiuto all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

a considerare altresì l'opportunità, nel rispetto dell'autonomia dei singoli enti, di concordare, in sede di Conferenza Unificata, le modalità e le scadenze relative agli aggiornamenti delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché per la pubblicazione delle predette rideterminazioni sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Gu

G/1582/62/1

Ordine del giorno

La Commissione I del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (AS 1582);

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

in particolare si interviene sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali. In sintesi, viene aumentato dal 10% al 30% dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, prevedendo l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi;

in particolare, il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

si rileva, in proposito, che molte regioni hanno introdotto proprie discipline di regolazione della dirigenza, che, in alcuni casi, consentono il ricorso ad incarichi dirigenziali da conferire a personale esterno;

in base alla giurisprudenza costituzionale, "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006) Con la sentenza 9/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma. 2, della legge regionale 23/2008 del Piemonte, in quanto tale disposizione oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza (30 per cento dei posti di direttore regionale);

il comma 3 del citato articolo fissa al dieci per cento il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti concernenti la dirigenza, di rimodulare le percentuali dei posti riservati dagli enti locali e territoriali agli incarichi dirigenziali, fissandoli complessivamente nella misura non superiore al 2% negli enti pubblici che abbiano in organico più di 50 dirigenti di ruolo, del 10% negli enti pubblici che abbiano in organico da 5 a 50 dirigenti di ruolo e del 30% negli enti pubblici che abbiano in organico meno di 5 dirigenti di ruolo.

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Crmi*

*C/1582/43/1*

~~AS 1582~~

~~Emendamento~~

~~Art.11~~

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 11 bis

*(rimborso spese legali amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e prosciolti).*

1. All'art.3, comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole "dall'amministrazione di appartenenza" aggiungere le seguenti: "Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge"

DE PETRIS

*De Petris*

*11.0.1*

## AS 1582

### Emendamento

#### Art. 11

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### Art. 11-bis

*(disposizioni a favore del personale delle ASL già convenzionato)*

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Anzianità di servizio). -- 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di

lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modificano la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente all'art.53, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente incremento, fino a concorrenza del predetto importo, dall'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012 e le occorrenti variazioni di bilancio.

**PETRAGLIA, DE PETRIS**

*Petraglia*

11.0.2